



# Analisi e diritto

1/2019

[riviste.edizioniets.com/aed](http://riviste.edizioniets.com/aed)

## *Direzione esecutiva*

Paolo Comanducci  
Riccardo Guastini

## *Redazione*

Giovanni Battista Ratti (*redattore capo*)  
Diego Dei Vecchi, Andrej Kristan, Luca Malagoli, Julieta Rábanos,  
Natalia Scavuzzo, Adriano Zambon.

## *Comitato scientifico*

Claudio Agüero, Sebastián Agüero, Robert Alexy, Federico Arena,  
María Beatriz Arriagada, Manuel Atienza, Humberto Ávila, Mauro Barberis,  
Juan Carlos Bayón, Hernán Bouvier, Michelangelo Bovero, Pierre Brunet,  
Eugenio Bulygin, Luka Burazin, Alejandro Calzetta, Damiano Canale,  
Ricardo Caracciolo, Flavia Carbonell, Bruno Celano, Jorge Cerdio,  
Véronique Champeil-Desplats, Rodrigo Coloma, Giovanni Damele,  
David Duarte, Pierluigi Chiassoni, Enrico Diciotti, Andrea Dolcetti,  
Timothy Endicott, Rafael Escudero, Luigi Ferrajoli, Jordi Ferrer, Paula Gaido,  
Marina Gascón, Gianmarco Gometz, Daniel González Lagier, Andrea Greppi,  
Giulio Itzcovich, Arnaud Le Pillouer, Francisco Laporta, Brian Leiter,  
Isabel Lifante, Pau Luque, Claudio Luzzati, Giorgio Maniaci, José Luis Martí,  
Tecla Mazzarese, Daniel Mendonca, Eric Millard, Diego Moreno,  
José Juan Moreso, Nicola Muffato, Pablo Navarro, Álvaro Núñez,  
Claudina Orunesu, Diego Papayannis, Stanley Paulson, Valentina Pazé,  
Giorgio Pino, Anna Pintore, Francesca Poggi, Susanna Pozzolo, Luis Prieto,  
Alberto Puppo, M. Cristina Redondo, Ángeles Ródenas, Jorge Rodríguez,  
Michel Rosenfeld, Corrado Roversi, Juan Ruiz Manero, Alfonso Ruiz Miguel,  
Alessio Sardo, José María Sauca, Frederick Schauer, Aldo Schiavello,  
Adrian Sgarbi, Germán Sucar, Michel Troper, Giovanni Tuzet,  
Rodolfo Vázquez, Vito Velluzzi, José María Vilajosana, Vittorio Villa.

## *Contatti*

[analisiediritto@istitutotarello.org](mailto:analisiediritto@istitutotarello.org)

## *Realizzazione editoriale*

Edizioni ETS - Pisa  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

# Analisi e diritto

1/2019



Edizioni ETS

Registrazione presso il Tribunale di Pisa n. 5/2019

*Direttore responsabile*

Riccardo Guastini

Periodico semestrale. I contributi pubblicati sono sottoposti, in forma anonima, alla revisione di almeno due lettori anonimi.

*Six-monthly journal. Published articles undergo double-blind peer-review.*

*Analisi e diritto* è pubblicata con il contributo dei fondi per la ricerca delle seguenti istituzioni:

Università degli Studi di Genova

Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona

Università degli Studi di Milano

Université Paris Nanterre

Abbonamenti, comprese spese di spedizione / *Subscription (incl. shipping charges)*

*print, individual:* Italy € 60,00 / Abroad € 70,00

*print, institutional:* Italy € 80,00 / Abroad € 90,00

*PDF\*:* individual € 50,00 / institutional € 60,00

\* Sconti / *Discounts:* Latin America -35%; Africa -50%.

© Copyright 2018

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

*Distribuzione*

Messagerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

*Promozione*

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675583-4

ISSN 1126-5779

# Indice

## Riconoscimento e autorizzazione

- R. Guastini  
*Riconoscimento* (Recognition) 9
- S.L. Paulson  
Empowerment: *Hans Kelsen e la teoria radicale delle norme giuridiche*  
(Empowerment: Hans Kelsen and the Radical Theory of Legal Norms) 21

## Justificación jurídica, permisos y discreción judicial

- J.L. Rodríguez  
*Dos observaciones sobre la justificación jurídica*  
(Two Remarks on Legal Justification) 69
- P.E. Navarro  
*Tipos de permisos y discreción judicial. Un análisis de la controversia entre Bulygin y Ruiz Manero* (Varieties of Permission and Judicial Discretion. An Analysis of the Bulygin-Ruiz Manero Debate) 89

## Saggi

- G. Maniaci  
*Contra Raz su autorità, autonomia e razionalità*  
(Against Raz on Authority, Autonomy, and Rationality) 115
- M. Ubertone  
*La deferenza semantica nel processo* (The Semantic Deference in Trial) 139
- P. Chiassoni  
*La bilancia inesistente* (The Nonexistent Scale) 165



# Saggi



# La deferenza semantica nel processo

Michele Ubertone \*

## Riassunto

Esperti in materie diverse dal diritto stanno assumendo un ruolo sempre più importante nei sistemi giuridici contemporanei. Professionisti specializzati nelle più varie discipline (medici, ingegneri, chimici, urbanisti...) sono spesso tanto indispensabili quanto i giuristi per l'applicazione di molte disposizioni di legge. Tradizionalmente, si ritiene che il loro compito sia limitato alla soluzione di questioni di fatto. È normale che un giudice possa affidarsi all'opinione di un esperto per capire se un certo evento si sia verificato, ma sarebbe bizzarro che il giudice si affidasse ad una perizia per comprendere se tale evento debba considerarsi contrario alla legge o altrimenti rilevante dal punto di vista giuridico. La tesi proposta in questo articolo è che, in realtà, a causa di ciò che Hilary Putnam ha chiamato "divisione del lavoro linguistico", è spesso lasciato ad esperti anche il compito di decidere su importanti questioni di diritto.

**Parole chiave:** Deferenza semantica. Fallacia *ad verecundiam*. Perizia.

## Abstract

Experts in subjects other than law are taking on an increasingly important role in contemporary legal systems. Professionals specialized in all kinds of disciplines (e.g. physicians, engineers, chemists, town planners...) are often as indispensable as lawyers for the application of many legal provisions. Traditionally, their task has been understood as confined to that of solving questions of fact. It is normal for a

---

\* CIRSFID, Università di Bologna, Via Galliera, 3, 40121, Bologna, Italia, [m.ubertone@unibo.it](mailto:m.ubertone@unibo.it). Ringrazio tutti coloro che in vario modo mi hanno aiutato a comprendere meglio il problema che questo articolo intende illustrare. In particolare: Corrado Roversi, Damiano Canale, Giovanni Tuzet, l'intero gruppo dell'Università di Girona coordinato da Jordi Ferrer Beltrán, il gruppo di discussione "Metagiuridica" presso l'Istituto "Tarello" di Genova, Lorena Ramírez Ludeña, Timothy Endicott e Nicos Stavropoulos nonché un'anonima/un anonimo referee.

judge to rely on expert opinions to decide whether a certain event has taken place, but it would seem rather odd for a judge to rely on such opinions to decide whether that event has been brought about illegally, or whether it is otherwise legally relevant. The thesis I advance in this article is that, in fact, due to what Hilary Putnam has called “the division of linguistic labor,” experts are often left to decide on important questions of law, as well.

**Keywords:** Semantic deference. *Ad verecundiam* fallacy. Expert opinion.

«One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. ‘Which road do I take?’ she asked. ‘Where do you want to go?’ was his response. ‘I don’t know,’ Alice answered. ‘Then,’ said the cat, ‘it doesn’t matter’».

Lewis Carroll, *Alice in Wonderland*

«Here is a question of law, if your Lordships please to treat it as such».  
Lord Denning alla House of Lords<sup>1</sup>

## 1. Che cos’è la deferenza semantica?

A tutti noi capita di usare parole di cui non sapremmo dare una definizione precisa, parole come “artrite”, “olmo”, “faggio”, “embrione”, “colesterolo” e “nicotina”. La maggior parte delle persone, per esempio, sa che la nicotina è una sostanza che si trova nelle sigarette e che dà dipendenza. Ma solo pochi sanno che la sua composizione è  $C_{10}H_{14}N_2$  e ancora meno saprebbero riconoscerla allo stato puro dentro una provetta. Rispetto a parole come queste, la competenza semantica dei parlanti comuni è in un certo senso parassitaria rispetto a quella di una minoranza di parlanti esperti. Il parlante comune usa queste parole sulla base di criteri che solo in parte conosce, ma intende impegnarsi utilizzandole anche con riferimento a criteri a lui ignoti: in altri termini, il parlante comune usa la parola “x” per indicare la stessa classe di oggetti che gli esperti indicano con “x” senza però conoscere pienamente i criteri attraverso i quali gli esperti riconoscono un oggetto come un’istanza di “x”. Ciò accade non solo con parole difficili, ma anche con parole molto comuni come “acqua”, “oro”, “tigre”, “cane” e “morte”.

Supponiamo che Tizio stipuli un contratto in base al quale si impegna, a determinate condizioni, a corrispondere a Caio un chilo d’oro. Il contratto andrà interpretato, a norma dell’articolo 1362 del codice civile, sulla base del comune intento dei parlanti. Tuttavia, anche se né Tizio né Caio sono in grado di distinguere (né all’osservazione né in principio) un chilo di vero oro da un chilo di finto oro (un

<sup>1</sup> Cit. in Endicott 1998: 292.

altro metallo non prezioso, superficialmente simile all'oro), ciò non vuol dire che, nell'idioletto dei parlanti e quindi ai fini dell'adempimento del contratto, tra il vero e il finto oro non ci sia differenza. Infatti, è assai plausibile che sia Tizio che Caio al momento della stipula intendessero dire che se Tizio corrisponderà a Caio una sostanza che secondo criteri *corretti* non è qualificabile come "oro", Tizio dovrà considerarsi inadempiente.

Il fenomeno sociolinguistico per il quale il significato di determinate parole è fatto dipendere dal parlante da criteri a lui stesso sconosciuti, ma riconosciuti come corretti da una comunità di parlanti più esperti, prende il nome di *divisione del lavoro linguistico* ed è stato descritto da Hilary Putnam (1975: 144) come uno degli argomenti a favore della sua teoria esternalista del significato. Putnam considera la divisione del lavoro linguistico come un fatto quasi inevitabile, endemico e comunque fisiologico in qualsiasi società umana. Maggiore è la nostra dipendenza epistemica e pratica da esperti, maggiore tende ad essere il numero di parole che utilizziamo in questo modo<sup>2</sup>.

Il rapporto di dipendenza tra il significato di una parola nell'idioletto di un parlante comune dal suo significato nell'idioletto di parlanti esperti è stato chiamato anche *deferenza semantica*, per sottolineare che alla base di questo modo di determinazione del riferimento sta l'intenzione del parlante di sottostare a particolari regole semantiche, pur non conoscendole<sup>3</sup>.

Stessi termini sono usati in modo deferenziale o in modo tecnico da parlanti diversi della medesima comunità linguistica, a seconda che si tratti di esperti oppure no<sup>4</sup>. Per esempio, mentre per un cosmologo, l'espressione "buco nero" indica una nozione tecnica correlata a un insieme di altre nozioni tecniche, come "spazio-tempo"

<sup>2</sup> Scrive Gloria Origgi 2005: 2. «Our cognitive life is pervaded with partially understood, poorly justified, beliefs. The greater part of our knowledge is acquired from other's people spoken or written words. The floating of other people's words in our minds is the price we pay for thinking». La conclusione forse è eccessiva. Senz'altro, però, servirci di concetti che non comprendiamo totalmente è il prezzo che dobbiamo pagare per poter condurre *molte* ragionamenti che facciamo tutti i giorni.

<sup>3</sup> Diego Marconi sostiene che la deferenza semantica è una manifestazione del carattere normativo della lingua. A questo proposito, osserva: «[L]a normatività del linguaggio non si riduce all'esistenza di una gerarchia di competenze; c'è anche il riconoscimento implicito, e spesso esplicito, della gerarchia da parte dei parlanti. Questo riconoscimento [...] sta alla base del nostro uso del linguaggio come veicolo per assumersi impegni nel senso di Brandom» (Marconi, 1999: 155).

<sup>4</sup> La deferenza semantica perciò è una nozione che si applica non al significato letterale, convenzionale e pubblico delle parole quanto piuttosto al significato che le parole assumono in un particolare contesto d'uso: quando sono impiegate da parlanti inesperti. Si tratta pertanto di una nozione che attiene più alla pragmatica che alla semantica in senso stretto e che è rilevante anche per la filosofia della mente e l'epistemologia. Come la teoria degli atti linguistici ha mostrato, infatti, il contenuto proposizionale di un atto linguistico è equivalente al contenuto dello stato mentale, o atteggiamento proposizionale, che ne costituisce la condizione di sincerità (Searle e Vanderveken 1988: 124). Se *termine* è usato in modo semanticamente deferenziale è perché è associato dal parlante che se ne serve a un *concetto* semanticamente deferenziale (su tale nozione, v. Fodor 1994: 34-37; Recanati 2000a).

o “campo gravitazionale”, per un parlante non esperto l’espressione è associata a un concetto deferenziale: un concetto cioè la cui intensione rinvia all’uso linguistico degli esperti dell’espressione “buco nero” (Recanati 2000a: 456). L’intenzione di una persona comune nel parlare di “buchi neri” è quella di riferirsi alle stesse entità fisiche che i cosmologi chiamano in questo modo, pur non conoscendo i criteri che sono alla base dell’uso specialistico dell’espressione. Il criterio fondamentale di individuazione del riferimento presupposto dal parlante comune è metalinguistico. Al contrario, chiunque si occupi professionalmente di buchi neri, non potrà accontentarsi di criteri metalinguistici. Dovrà conoscere con precisione i criteri tecnici che pretendono di individuare il riferimento del suo campo di studio. Non solo: un cosmologo esperto (o chiunque si ritenga tale) potrebbe anche giudicare che sia opportuno riformare la definizione ricevuta dell’espressione “buco nero” discostandosi dall’uso che ne sia stato fatto in passato. Potrebbe scoprire, così, che la definizione di “buco nero” per come formulata nei manuali di cosmologia non si riferisce ad alcun fenomeno realmente esistente oppure che individua in modo generico fenomeni che dal punto di vista esplicativo sarebbe più utile distinguere. Potrebbe perciò, nelle sue pubblicazioni o nell’ambito del suo gruppo di ricerca, conformare il proprio uso dell’espressione a una definizione nuova ed idiosincratica<sup>5</sup>, necessaria per dare una migliore spiegazione dei fenomeni fisici per cui era stata

---

<sup>5</sup> Nel suo *Trattato di semiotica generale*, Umberto Eco sostituisce alla tradizionale dicotomia tra giudizi analitici e sintetici la tricotomia tra giudizi semiotici, fattuali e metasemiotici. L’asserto metasemiotico esprimerebbe un giudizio che mira ad ottenere quello che Eco chiama un “mutamento di codice”. Accettando questa distinzione, le ridefinizioni specialistiche compiute dagli esperti possono essere ascritte alla categoria degli asserti metasemiotici: «perché un asserto fattuale diventi semiotico, occorre che esso assuma la forma di un asserto metasemiotico (...). Per labile che sia il codice, l’asserto metasemiotico fissa la validità dei successivi asserti semiotici sino a che non sarà ‘scalzato’ da un altro asserto metasemiotico» (Eco 1975: 169). L’asserto fattuale che l’acqua è H<sub>2</sub>O (giudizio relativo alla struttura fisica dell’acqua) può diventare un giudizio semiotico (giudizio relativo al significato di “acqua”) solo grazie a un giudizio metasemiotico (giudizio che tende a riformare il significato di “acqua”).

In base alla teoria di Putnam (Putnam 1975; Putnam 2013), invece, sarebbe sbagliato dire che il significato di un termine scientifico cambia nel momento in cui gli scienziati progredendo nelle loro ricerche ne adottano una nuova definizione. A suo modo di vedere, infatti, quando un parlante si riferisce a un genere naturale, intende riferirsi in maniera indicale alla *natura profonda* condivisa da alcuni paradigmi, presenti nell’ambiente in cui il parlante stesso si trova, senza che per questo egli debba avere in mente una definizione né del genere naturale né dei criteri che fissano ciò che conta come natura profonda. Secondo il noto slogan di Putnam, «meanings just ain’t in the head». Per Putnam, dunque, anche gli esperti sono a loro volta deferenti verso ipotetici esperti del futuro, in possesso di teorie più complete sulla natura dei fenomeni naturali («The [Twin Earth] example can be construed as involving a division of linguistic labor across times», Putnam 1975: 146).

Ciò significa che, in base teoria putnamiana, l’affermazione “Questa donna è una strega!” fatta da un perito interpellato in un processo per stregoneria nel medioevo dovrebbe poter essere interpretata come vera, nonostante le streghe (secondo la definizione presupposta dall’esperto in questione) non esistano. Il genere naturale “strega”, infatti, rinvierebbe in modo indicale alla migliore teoria esplicativa delle proprietà superficialmente esibite dai paradigmi di “streghe” presupposti dai parlanti medievali.

originariamente conosciuta.

Più in una comunità linguistica aumentano le credenze che la persona comune accetta per il solo fatto di averle acquisite da esperti, più tende ad aumentare il numero di parole che esperti e non esperti associano a criteri d'uso differenziati: criteri tecnici per la minoranza di esperti che si servono del termine per elaborare e raccogliere nuove informazioni, criteri spesso deferenziali per la maggioranza di parlanti comuni che di quelle informazioni sono meri consumatori<sup>6</sup>.

Questo tema è importante per lo studio del ruolo giocato da soggetti esperti in materie diverse dal diritto nell'applicazione di norme giuridiche. Che cosa accade quando un giudice, affidandosi ad una perizia per la soluzione di un caso, ricostruisce la premessa in fatto del proprio ragionamento giuridico con termini che non comprende nel loro significato tecnico e che associa a concetti semanticamente deferenziali? La tesi avanzata in questo articolo è che mentre l'impiego di questo tipo di concetti nella vita quotidiana può spesso consentire di arricchire le possibilità di ragionamento di un non esperto, il loro uso nell'ambito di un ragionamento giuridico, in particolare nella rappresentazione della premessa in fatto in un processo a seguito dell'intervento di un perito, costituisce una fallacia nonché una minaccia per il principio di legalità.

Fino a che punto il giudice può affidarsi all'autorità degli esperti per prendere le sue decisioni? Questa domanda è da tempo al centro di una discussione tra diversi studiosi del processo<sup>7</sup>. Ma la domanda è ambigua, perché "affidarsi all'autorità

---

L'affermazione dunque potrebbe significare, poniamo, "questa donna è schizofrenica" ed essere, nel caso di specie, vera.

Noam Chomsky sostiene che la teoria di Putnam costituisce una lettura distorta delle pratiche linguistiche degli scienziati: «Putnam's conclusions (...) are motivated by the problem of intelligibility in scientific discourse. As he points out, we do not want to say that Bohr was talking utter nonsense when he used the term "electron" in pre-quantum theoretic days, or that all his statements were false. To avoid such absurd conclusions, Putnam argues that Bohr was referring to real atoms and electrons, which perhaps some experts can finally tell us about (or maybe not). If reference is determined by meaning, then meanings aren't in the head, as Twin-Earth experiments are supposed to show. The argument, however, is not persuasive (...) Pre-Avogadro chemists were using "atom" and "molecule" interchangeably. To render what they were saying intelligible, do we have to assume that they were referring to what are now called "atoms" and "molecules" (or what they really are, which no one today may know)? (...) Sometimes it is useful to note resemblances and reformulate ideas, sometimes not. (...) Nothing more definite is required to maintain the integrity of the scientific enterprise or a respectable notion of progress towards theoretical understanding» (Chomsky 1995: 44 ss.).

<sup>6</sup> La deferenza semantica è, però, un fenomeno che va tenuto distinto sia dalla semplice incompetenza linguistica sia dall'uso atecnico e vago di un termine suscettibile di una definizione specialistica più precisa. Se un bambino è incompetente nell'uso della parola "animale" perché la usa per indicare "qualsiasi essere animato peloso" fa un uso scorretto del termine, non un uso deferenziale. L'uso della parola "animale" da parte dei biologi sarà irrilevante per comprendere il riferimento della parola nell'idioletto di quel bambino.

<sup>7</sup> Sul tema della deferenza verso esperti nel processo per un primo orientamento v. Vázquez 2015; Gascón Abellán 2013 e 2016; Allen e Miller 1993. Segnalo che in Gascón Abellán 2013: 186 si de-

degli esperti” può significare due cose diverse: condizionare alla loro testimonianza il nostro impegno alla verità di proposizioni determinate (deferenza epistemica) o deferire loro anche la determinazione del contenuto proposizionale al quale ci impegniamo quando formuliamo determinati enunciati (deferenza semantica).

*Deferenza epistemica.* S è epistemicamente deferente verso T nell’affermare u, se condiziona il suo impegno alla verità della proposizione espressa da u alla credenza che T accetti la proposizione espressa da u come vera.

*Deferenza semantica.* S è semanticamente deferente verso E nell’uso di w, se:

- 1) S si serve di w per riferirsi alla stessa classe di cose a cui E si riferisce servendosi di w;
- 2) S non conosce criteri fondamentali per identificare qualcosa come un’istanza di w.

Crede che distinguere tra queste due forme di deferenza sia utile per precisare i termini del dibattito e per riconoscere la particolare fallacia che l’impiego di concetti deferenziali in un ragionamento giuridico può innescare.

## 2. L’obbligo di doppia deferenza

Prima di valutare le possibili conseguenze negative della deferenza semantica del giudice, occorre mettere in luce due regole generali di razionalità che un parlante qualsiasi deve rispettare nell’uso deferenziale di un termine. Possiamo chiamare la prima di queste due regole *obbligo di doppia deferenza*.

*Obbligo di doppia deferenza.* Se S è semanticamente deferente verso E nell’uso del termine w, S può razionalmente impegnarsi alla verità della proposizione espressa dall’enunciato u contenente w, solo se S è epistemicamente deferente verso E nell’affermare u.

In breve: la deferenza semantica presuppone la deferenza epistemica. Se uso un termine in modo deferenziale verso un esperto o una comunità di esperti, per impegnarmi alla verità della proposizione espressa dall’enunciato contenente quel termine dovrò affidarmi alla testimonianza di quell’esperto o di un membro di quella comunità di esperti<sup>8</sup>.

---

scrive un fenomeno definito dall’autrice “sobrealoración semantica” che potrebbe essere confuso, ma non coincide, con ciò che nella filosofia del linguaggio e in questo articolo va sotto il nome di “deferenza semantica”. Per Gascón Abellán la “sobrealoración semantica” si verifica quando semplicemente il giudice associa i termini usati dagli esperti a *significati errati* e assume che questi significati coincidano con i significati di termini da lui compresi e giuridicamente rilevanti. Si tratta insomma semplicemente del caso del giudice che *non capisce* bene il significato di una perizia e ne trae delle conseguenze che non dovrebbe trarre. Il tema specifico di questo articolo invece è affrontato in Canale 2015.

<sup>8</sup> Per una formulazione simile di questo stesso principio v. Goldberg 2009: 594.

Consideriamo la seguente proposizione:

So per certo di avere l'(artrite)<sub>E</sub> anche se non so che cosa sia.

dove il simbolo (...) <sub>E</sub> rappresenta quello che François Recanati chiama “operatore deferenziale” e sta qui ad indicare deferenza semantica verso i medici nell’uso della parola “artrite”<sup>9</sup>. È evidente che posso dire qualcosa del genere senza essere considerato irrazionale solo se un medico affidabile mi ha diagnosticato l’artrite. La credenza che costituisce condizione di sincerità dell’atto linguistico avente il contenuto proposizionale indicato sarà cioè razionale solo se è fondata sul parere di un medico competente sia nell’accertamento dell’artrite sia nell’uso della parola “artrite”. Se cioè il paziente si basa sulla conoscenza del medico per determinare quali siano i criteri che fanno contare qualcosa come riferimento di “artrite” (deferenza semantica circa che cosa significa “artrite”) dovrà necessariamente basarsi sulla sua conoscenza anche per sapere se quei criteri in un caso concreto sono soddisfatti (deferenza epistemica circa il fatto di avere o meno l’artrite)<sup>10</sup>.

C’è un senso in cui il parlante deferente nell’uso di un termine non è *incompetente* nell’uso di quel termine. Infatti, pur non potendone individuare in modo autonomo il riferimento può comunque essere capace di servirsene utilmente in molti contesti conversazionali. Se la deferenza semantica equivalesse alla totale incompetenza linguistica, l’uso deferenziale di una parola sarebbe un comportamento linguistico insensato e completamente inutile. Al contrario, in una società complessa e altamente specializzata, la deferenza semantica può essere indispensabile per beneficiare delle competenze e servirsi delle informazioni che sono rese disponibili

<sup>9</sup> Recanati 2000b: 270.

<sup>10</sup> Si potrebbe ritenere, come sembra ritenere Dan Sperber, che il parlante che si serve di un termine senza conoscere le sue corrette condizioni di applicazione non possa *davvero* credere nella verità di un enunciato in cui quel termine compare (Sperber 1985: 50). Lo stato mentale che accompagna il proferimento dell’enunciato infatti non potrà essere relativo alla proposizione, e dunque alle condizioni di verità, che l’enunciato esprime. Se sento al telegiornale che la “stagflazione sta minacciando le economie dell’Occidente”, ma non ho idea che cosa sia la stagflazione, lo stato mentale in cui mi troverò non potrà essere relativo alla proposizione che l’enunciato significa nella lingua italiana (esempio di Sperber). Non conoscendo le condizioni di verità dell’enunciato non si può dire che ciò che io, secondo la comune accezione di “credere”, lo creda vero. Infatti, lo stato mentale che acquisisco ascoltando il telegiornale non è, per Sperber, un *atteggiamento proposizionale*, in quanto non riguarda condizioni di soddisfazione determinate. François Recanati ha negato questa tesi (Sperber 1997: 84; Sperber 2000b: 274): anche le credenze con contenuto semanticamente deferenziale, che lui chiama “quasi-credenze” (“quasi-beliefs”), hanno un contenuto proposizionale. Si tratta però di un contenuto proposizionale individuato da condizioni di soddisfazione diverse da quelle che un parlante pienamente competente ascriverebbe all’enunciato. Anche la credenza che qualcosa chiamato “stagflazione” sta minacciando le economie dell’Occidente, è un atteggiamento proposizionale, ma ha carattere metalinguistico: in esso, il riferimento di “stagflazione” è individuato da un modo di presentazione deferenziale, che rinvia al significato di “stagflazione” nell’idioletto degli esperti.

dagli esperti. Per esempio, pur non sapendo quali siano i criteri che fissano il riferimento di “artrite” posso, ottenuta la diagnosi, andare da un farmacista e chiedere un farmaco contro l’“artrite”, posso recarmi nel settore dell’ospedale dedicato alla cura dell’“artrite”, posso pretendere di ottenere delle sovvenzioni statali previste per i lavoratori affetti da “artrite” e così via... Ciò che consente tutto questo è una stretta correlazione tra deferenza semantica e deferenza epistemica. La deferenza epistemica è condizione di sincerità e razionalità dell’atto linguistico assertivo compiuto facendo un uso semanticamente deferenziale di uno o più termini.

Rispetto alla portata di questa regola vanno fatte alcune precisazioni.

*Prima precisazione.* L’obbligo di doppia deferenza opera solo in un senso. La deferenza semantica presuppone la deferenza epistemica, ma non è vero il contrario. Anche se credo che Giulio Cesare sia stato accoltellato il 15 marzo del 44 a.C. solo perché l’ho letto in un libro di storia, questo non significa che io non sappia esattamente *che cosa significa* che Giulio Cesare è stato accoltellato il 15 marzo del 44 a.C.. Un giudice potrebbe convincersi del fatto che l’imputato Tizio abbia impugnato la pistola solo sulla base di una perizia di un esperto di impronte digitali. Il fatto che tale giudice affermi “Tizio ha impugnato la pistola” solo in virtù di un argomento *ex auctoritate* non significa che egli sia privo di capacità referenziale nell’uso di alcuna delle parole che compaiono in tale enunciato (“Tizio”, “impugnato”, “pistola”).

*Seconda precisazione.* L’atto linguistico caratterizzato da doppia deferenza ha condizioni di sincerità diverse rispetto a quelle del corrispondente atto linguistico dell’esperto, apparentemente di identico contenuto. Il medico che dice: “Hai l’artrite!” pronuncia questa frase in modo sincero purché creda che ci sia un  $x$  tale che tu hai  $x$  e  $x$  è, in base alle sue conoscenze mediche, artrite. Il parlante semanticamente deferente, invece, pronuncia questa identica frase in modo sincero purché creda che ci sia un  $x$  tale che tu hai  $x$  e  $x$  sia un’istanza di ciò che è chiamato “artrite” dai medici<sup>11</sup>. In termini fregeani, si può dire che “artrite” nell’idioletto del medico e “artrite” nell’idioletto del parlante deferente, pur avendo un medesimo *riferimento*, hanno un diverso *sensu* o *modo di presentazione del riferimento*. Poiché la parola nell’uso esperto e nell’uso laico hanno comunque lo stesso riferimento, il parlante deferente riesce in molti casi a utilizzarla in modo efficace per comunicare e interagire con esperti.

*Terza precisazione.* La deferenza semantica è quasi sempre *parziale*. Può essere che io sappia che la parola “artrite” è associata ad un gran numero di criteri dia-

<sup>11</sup> Burge 1979: 77-79, da cui riprendo l’esempio della diagnosi medica, sostiene che il paziente che usa la parola “artrite” in modo deferenziale ha la credenza di avere *l’artrite*. In realtà, come osservano Donnellan 1993: 167 e Recanati 2000a: 457, sarebbe più accurato dire che sa di avere *una condizione chiamata “artrite”*: stato mentale con proprietà ben diverse dal punto di vista cognitivo rispetto a quello del medico o del paziente linguisticamente competente nell’uso del termine a cui viene diagnosticata l’artrite.

gnostici e che di questi criteri io ne conosca solo qualcuno. Quando uso la parola “artrite” esprimo la pretesa di impegnarmi anche rispetto ai criteri che non conosco e dunque per poterlo fare razionalmente a rigore dovrei essere anche epistemicamente deferente nei confronti di un soggetto che abbia piena capacità referenziale nell’uso del termine (per verificare se anche i criteri a me ignoti sono soddisfatti nell’ambito della proposizione rispetto alla quale mi sto impegnando). Tuttavia, più sono i criteri diagnostici che conosco più sarò portato a utilizzare la parola in modo autonomo senza timore di sbagliare. Ciò naturalmente implica che la relazione di dipendenza tra i due tipi di deferenza, semantica ed epistemica, deve essere descritta in termini gradualisti. Maggiore è il grado di deferenza semantica nell’uso di un termine, maggiore è l’esigenza di essere epistemicamente deferenti per formulare giudizi che facciano uso di quel termine.

*Quarta precisazione.* La deferenza implicata dalla deferenza semantica è di natura in senso stretto epistemica solo se il termine deferenziale è impiegato in un atto linguistico assertivo (che impegna il parlante alla verità di una proposizione) ma può essere anche di tipo valoriale o prudenziale se il termine è usato in atto linguistico di tipo diverso. Poniamo che io formuli il giudizio che “che tutti gli (schizofrenici)<sub>E</sub> siano rinchiusi!”. Poiché l’atto linguistico in questo caso non è un assertivo bensì un direttivo la sua condizione di sincerità non sarà una credenza ma una volontà<sup>12</sup>: la volontà radicata nella convinzione di carattere etico che sia giusto rinchiusi gli (schizofrenici)<sub>E</sub> o magari nella convinzione egoistica che i miei interessi sarebbero lesi se gli (schizofrenici)<sub>E</sub> fossero a piede libero. In entrambi i casi, se fossi semanticamente deferente nell’uso del termine “schizofrenico”, potrei essere sincero e razionale nel farlo solo fondando la mia convinzione sull’autorità di un diverso soggetto. Autonomamente non potrò mai essere portatore lo stato mentale che costituisce condizione di sincerità dell’atto.

### 3. Il divieto di traduzione

Una seconda regola di razionalità nell’uso di termini deferenziali può essere chiamata *divieto di traduzione*.

*Divieto di Traduzione.* Se S è semanticamente deferente verso E nell’uso del termine w, e  $u_1$  è un enunciato contenente w e  $u_2$  è un altro enunciato non contenente w, S non è mai giustificato nel credere che  $u_1$  e  $u_2$  abbiano le stesse condizioni di verità.

<sup>12</sup> Nel lessico normalmente adottato nella teoria degli atti linguistici, si può dire che lo stato mentale che costituisce condizione di sincerità dell’atto avrà una *direzione di adattamento* mondo-mente e non mente-mondo.

Il termine deferenziale non è sinonimo per il parlante deferente di alcun termine non deferenziale. Ciò implica che il parlante deferente non è in grado di tradurre un enunciato espresso con termini deferenziali in un enunciato che non faccia uso di tali termini, e viceversa<sup>13</sup>. Ciò significa anche che alcuni enunciati che per un parlante esperto sono riconoscibili come veri *a priori* (come per esempio l'enunciato "Se Tizio ha l'artrite, allora Tizio ha un problema alle articolazioni"), da parte di parlanti non esperti sono riconoscibili come veri solo *a posteriori*, e sono soggetti perciò all'obbligo di doppia deferenza<sup>14</sup>.

Il parlante deferente non è in grado di tradurre il linguaggio deferenziale nel linguaggio non deferenziale perché la credenza che costituisce condizione di sincerità di un atto linguistico semanticamente deferenziale è diversa dalla corrispondente credenza del parlante esperto. Per esempio, il parlante comune che sa di avere l'(artrite)<sub>E</sub> e il parlante esperto che sa di avere l'artrite *sanno cose diverse*<sup>15</sup>.

Ciò non vuol dire – vale la pena ripeterlo – che la conoscenza custodita dall'enunciato semanticamente deferenziale sia del tutto vuota e inutile. Anzitutto, se un medico mi diagnostica un male di cui non conosco la natura, il fatto di conoscerne almeno il nome mi permetterà di comunicare il fatto di avere questo male ad un secondo medico. Inoltre, dalla credenza di avere l'(artrite)<sub>E</sub> potrò desumere di dovermi recare nel reparto dell'ospedale adibito alla cura dell'(artrite)<sub>E</sub> o magari di essere un potenziale beneficiario di sgravi fiscali concessi ai lavoratori malati di (artrite)<sub>E</sub> eccetera<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Ruth Millikan fa una distinzione che ci può venire utile per chiarire il fondamento di questo principio. Distingue tra due tipi di intensioni che un soggetto può associare, nel suo idioletto, all'uso di un termine: *intensioni a base linguistica* ("language-bound intensions") e *intensioni piene* ("full-bodied intensions"). Le prime sono modi di presentazione del riferimento che dipendono da un criterio metalinguistico; le seconde sono tutte le intensioni che *non* sono a base linguistica (Millikan 2001: 151). Il parlante deferente associa il termine *unicamente* a un'intensione a base linguistica e perciò non è in grado di riconoscere con certezza la coreferenzialità di esso rispetto alcun termine che egli stesso associ a un'intensione a base piena

<sup>14</sup> Supponiamo che io sia semanticamente deferente nei confronti di mia nonna Fosca nell'uso del termine "piadina". Mia nonna Fosca associa la parola al risultato di uno specifico procedimento di preparazione, una serie di ingredienti, un metodo di cottura eccetera. Io associo la parola a un'indefinita pietanza romagnola che mia nonna chiama "piadina". Nell'idioletto di mia nonna, il fatto che se Marina ha mangiato della piadina allora Maria ha mangiato dello strutto è una verità analitica, desumibile dal *suo* concetto di "piadina". Nel mio idioletto, no. Se acquisisco la conoscenza che Marina ha mangiato piadina, non per questo acquisirò la conoscenza che Marina ha mangiato dello strutto. Tutto ciò, benché piadina nell'idioletto di mia nonna e nel mio indichino esattamente la medesima pietanza (in virtù della mia deferenza nei suoi confronti).

<sup>15</sup> Nel lessico di David Chalmers, si può dire che le due credenze corrispondano a una diversa *intensione epistemica* (Chalmers 2003: 53, 62).

<sup>16</sup> La medicina è un perfetto campo di osservazione del fenomeno per cui a un fatto brutto può essere correlato un insieme di conseguenze istituzionali riconoscibili dalla maggior parte delle persone anche solo grazie alla deferenza verso esperti. Engelhardt sostiene che esistono quattro "linguaggi della medicalizzazione", intendendo con ciò quattro funzioni che il linguaggio medico assume: descrittiva,

Gli enunciati compiuti con deferenza semantica sono dunque dotati di senso e da essi si possono desumere delle utili informazioni. Tuttavia, essi hanno un uso inferenziale più limitato rispetto agli enunciati comuni.

Mentre la mancanza di autonoma capacità referenziale del parlante semanticamente deferente dipende dall'obbligo di doppia deferenza, la sua limitata capacità inferenziale dipende dal divieto di traduzione<sup>17</sup>. Il divieto di traduzione non impedisce al parlante deferente di compiere tutte le inferenze possibili da o verso enunciati semanticamente deferenziali, perché non tutte le inferenze presuppongono questo tipo di traduzioni. Dall'enunciato

Nel Reparto R sono ricoverati solo pazienti che hanno l'(artrite)<sub>E</sub>.

il parlante deferente potrà desumere che

Se Tizio non ha l'(artrite)<sub>E</sub> allora non è ricoverato nel reparto R.

In base all'obbligo di doppia deferenza, la credenza nella verità del primo enunciato potrà essere fondata unicamente sull'opinione di un esperto. La credenza nel secondo enunciato invece deriverà *a priori* dalla credenza nel primo, in quanto non postula la traduzione del termine deferenziale "artrite".

#### 4. La deferenza semantica nel ragionamento giuridico

Vediamo adesso come il fenomeno finora descritto possa influire sul ragionamento deduttivo di un parlante comune, e in particolare sul ragionamento di un giudice chiamato ad applicare una disposizione di legge ad un caso concreto. Supponiamo che Tizio sia imputato in un processo per disastro ambientale. Secondo la tesi accusatoria, le emissioni dell'industria chimica di cui Tizio è amministratore

---

valutativa, esplicativa e sociale. Quest'ultima consiste principalmente nell'etichettare condizioni corporee come malattie in modo tale da consentire anche ai non esperti di inferire una serie di conseguenze sociali correlate alle nozioni di "malato" e "malattia": «To characterize a patient as sick is not only to say that the patient has a problem that ought to be solved and that the problem can be explained in medical terms. It is also to cast that individual in social roles where certain societal responses are expected» (Engelhardt 1996: 217). Secondo questa ricostruzione i parlanti non esperti pur essendo semanticamente deferenti nella determinazione del riferimento del concetto di (malattia)<sub>E</sub>, conservano una sia pur limitata capacità inferenziale, circoscritta alle conseguenze sociali dell'essere (malato)<sub>E</sub>. Come vedremo, l'attribuzione di questo ruolo costitutivo al linguaggio tecnico può essere problematico nel contesto del processo, dove la correlazione tra il fatto bruto e le conseguenze istituzionali che gli vengono imputate dovrebbe essere controllabile criticamente dal giudice sulla base di criteri giuridici.

<sup>17</sup> Il primo libro che ha messo a tema la distinzione tra questi due aspetti della competenza lessicale è l'opera principale di Diego Marconi, intitolata appunto *La competenza lessicale* (Marconi 1999: 69-92).

avrebbero causato un danno alla flora e alla fauna di un vicino parco naturale. Il giudice è chiamato a verificare se tali emissioni abbiano determinato l'“alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa”, integrando così la condotta descritta dall'articolo 452quater comma 2 numero 2 del codice penale. In un caso come questo, è molto probabile che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, nomini un perito. Il giudice potrebbe porre al perito vari quesiti, fondati sulle allegazioni dell'accusa: È vero che le emissioni dell'industria di Tizio uccidono alcuni animali e alcune piante del parco? Quali animali? Quali piante? Secondo quale meccanismo? Eccetera. Il mero fatto che il giudice si rivolga ad un esperto (per rispondere a questa o ad altre simili domande) implica naturalmente una disposizione del giudice ad essere epistemicamente deferente verso di lui: quando nella sentenza affermerà “Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un ecosistema” lo farà almeno in parte fondando il proprio impegno alla verità dell'enunciato sull'identico impegno dell'esperto. In questo, nulla di male: è parte del ruolo istituzionale dell'esperto nel processo che sia trattato come autorità epistemica in questioni di fatto. Che cosa accade però se alla deferenza epistemica, implicita nella richiesta di informazioni all'esperto, si associa anche deferenza semantica nell'uso di alcune parole chiave presenti nello stesso quesito, come per esempio la parola “ecosistema”? Ebbene, in tal caso, il giudice non attribuirà all'esperto unicamente l'autorità di dire se in concreto un ecosistema sia stato alterato, ma anche, assumendo che un ecosistema sia un genere naturale la cui *natura profonda* può essere intesa solo da un professionista specializzato, l'autorità di stabilire che cosa *conti* come “ecosistema”. Il quesito assumerà il seguente significato:

Tizio ha alterato l'equilibrio di un (ecosistema)<sub>E</sub>?

Si configura così una situazione piuttosto bizzarra per cui il giudice assume come autorevole non solo la risposta alla domanda che ha formulato all'esperto, ma in un certo senso anche l'interpretazione della domanda che l'esperto ha presupposto per rispondere. La risposta dell'esperto confluirà nella motivazione della sentenza con il seguente significato:

Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un (ecosistema)<sub>E</sub>.

Nonostante l'apparente bizzarria del quesito, il fatto che il giudice ne ricavi questa proposizione non rappresenta di per sé alcun problema: non c'è alcuna forma di violazione delle regole del discorso semanticamente deferenziale che abbiamo individuato nei paragrafi precedenti. Il giudice può impegnarsi alla verità di questo enunciato, perché il suo impegno si fonda su un argomento *ex auctoritate*. Può essere sincero e razionale nel parlare di un concetto, quello di (ecosistema)<sub>E</sub>, rispetto al quale non ha capacità referenziale, perché è non solo semanticamente, ma anche epistemicamente deferente verso il perito. È dunque rispettato l'obbligo di doppia deferenza.

L'enunciato “Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un (ecosistema)<sub>E</sub>”, però, è solo la premessa minore del sillogismo che il giudice deve compiere per giustificare in sentenza la condanna o l'assoluzione di Tizio. Il ragionamento nella sua interezza è il seguente:

Se Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un ecosistema, (non) ha commesso disastro ambientale.

Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un (ecosistema)<sub>E</sub>.

Tizio (non) ha commesso disastro ambientale.

dove nella premessa maggiore figura la norma<sup>18</sup>, ossia un'interpretazione della legge penale fornita dal giudice, che immaginiamo il giudice compia in modo autonomo, *senza l'aiuto dell'esperto*, mentre nella premessa minore figura la descrizione del fatto concreto<sup>19</sup> basata sull'autorità dell'esperto.

Ebbene, qui invece sembra porsi un problema. Sembra, infatti, che in base alla seconda delle due regole di razionalità del discorso semanticamente deferenziale che abbiamo individuato, il divieto di traduzione, il giudice non possa accertare il rapporto di sinonimia tra ecosistema come inteso nella premessa maggiore ed (ecosistema)<sub>E</sub> come inteso nella premessa minore. Come fa, infatti, il giudice a sapere che il concetto di ecosistema che figura nella *propria* interpretazione della disposizione coincide con quello che l'esperto chiama “ecosistema”? *A priori*, il giudice non può saperlo. Perciò, il sillogismo giudiziale così inteso è viziato da un'ambiguità lessicale. Ci troviamo di fronte ad una fallacia di equivocazione.

Tuttavia questo è vero solo sul presupposto che il giudice nell'interpretare la di-

<sup>18</sup> Più precisamente: la proposizione espressa da un enunciato che descrive una norma.

<sup>19</sup> Più precisamente: la proposizione espressa dall'enunciato che descrive il fatto rilevante. Dal momento che intendo parlare unicamente dei contenuti proposizionali rispetto ai quali il giudice si deve impegnare per risolvere il caso ho omesso di parlare della cosiddetta *qualificazione giuridica del fatto*. La qualificazione giuridica del fatto non è una terza *proposizione*, diversa dalla premessa in iure e in facto, a cui il giudice deve impegnarsi per concludere un ragionamento giuridico, ma un *processo* finalizzato ad individuare l'antecedente della premessa in iure e la premessa in fatto. L'antecedente del giudizio condizionale che costituisce la premessa maggiore e il giudizio categorico che costituisce la premessa minore, perché il ragionamento funzioni, devono avere un *identico contenuto proposizionale*. Una volta che il giudice ha individuato la proposizione che *se vera* innescherebbe nel caso concreto una conseguenza giuridica, non resta che accertare se effettivamente è vera o no. Naturalmente di fatto l'individuazione di questa proposizione, che ha la duplice proprietà di essere *rilevante* dal punto di vista giuridico e *vera* rispetto al fatto rappresentato, richiede un lungo processo di *trial and error* che coincide essenzialmente con ciò che va sotto il nome di *circolo ermeneutico*. La rappresentazione di questo lungo processo di *trial and error* nello schema che propongo non sarebbe agevole, né – credo – particolarmente utile. Per una descrizione del circolo ermeneutico come processo di *trial and error* cfr. Tuzet 2016: 22. Tuzet osserva che a rigore il punto di arrivo di ogni sequenza di questo procedimento circolare è sempre diverso da quello di partenza: è sempre diversa la proposizione che si ipotizza vera e rilevante: più che di circolo – dice Tuzet – bisognerebbe parlare di *spirale* ermeneutica.

sposizione di legge di serva della parola “ecosistema” in modo non deferenziale. Ma supponiamo che il giudice sia semanticamente deferente anche nella formulazione della premessa maggiore del sillogismo.

Se Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un (ecosistema)<sub>E</sub>, (non) ha commesso disastro ambientale.

Tizio (non) ha alterato l'equilibrio di un (ecosistema)<sub>E</sub>.

Tizio (non) ha commesso disastro ambientale.

In questo caso, il sillogismo, sotto il profilo della validità formale, è ineccepibile. Il problema qui diventa un altro. Se il giudice ragiona in questo modo allora attribuisce all'esperto – magari senza che quest'ultimo neppure se ne renda conto – il compito di stabilire quale sia la nozione di “ecosistema” la cui alterazione costituisce illecito penale. L'individuazione del vero o supposto genere naturale da parte dell'esperto finisce, cioè, per determinare riferimento delle parole del giudice, e nel caso di specie anche l'estensione del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, il bilanciamento tra beni di rango costituzionale quali la libertà d'impresa e la tutela dell'ambiente, eccetera.

Come si è detto, infatti, in base all'obbligo di doppia deferenza, solo una forma di deferenza epistemica può giustificare l'atto linguistico che impegna il parlante rispetto ad un contenuto proposizionale nel quale compaiano concetti semanticamente deferenziali. Ebbene, nella premessa minore, la deferenza epistemica verso l'esperto, presumibilmente un biologo, è giustificata dalla sua particolare competenza in relazione ai fatti descritti dall'atto linguistico, che sono fatti relativi alla flora e alla fauna di un parco naturale. Lo stesso però non si può dire della premessa maggiore. Mentre la premessa minore è costituita da un atto linguistico con cui il giudice rappresenta un fatto empirico alla cui verità l'esperto si è impegnato e nel cui accertamento quest'ultimo ha una specifica competenza, la premessa maggiore è costituita da atto linguistico con cui il giudice ascrive un significato a una disposizione di legge. Perché mai però un giudice dovrebbe essere epistemicamente deferente verso l'esperto, nel caso di specie per esempio un biologo, in materia di interpretazione giuridica? Il giudice non ha alcun buon motivo per ritenere che il perito abbia le risorse intellettuali per assicurare che il legislatore intendesse<sup>20</sup> per “ecosistema” ciò che egli stesso, nella sua descrizione del fatto concreto, ha chiamato “ecosistema”.

<sup>20</sup> Parlo di intenzione del legislatore solo per semplicità. Non voglio, con questo, prendere posizione per affermare che i testi giuridici debbano essere necessariamente interpretati in base alle intenzioni dei loro autori. Quale che sia il canone ermeneutico giuridicamente corretto, non c'è *a priori* nessuna buona ragione per ritenere che l'esperto lo conosca o intenda presupporlo nel momento in cui dà una descrizione dei fatti.

Anche se ammettessimo che l'atto linguistico con cui il giudice ricava una norma da una disposizione fosse un atto linguistico assertivo, ossia un atto linguistico con cui il giudice si impegna a dichiarare una qualche forma di verità (relativa al significato di quella disposizione o alle intenzioni di chi l'ha redatta, e non un atto linguistico con cui il giudice si limita a ordinare qualcosa), naturalmente si tratterebbe di una verità che ha poco a che vedere con quelle della biologia, e rispetto alla quale non ha alcun senso essere epistemicamente deferenti verso un biologo<sup>21</sup>. Non è affatto detto che la competenza lessicale dello scienziato sia sufficiente per determinare la portata dell'espressione nel contesto di quella specifica disposizione giuridica.

Per dire questo, non occorre presupporre alcuna specifica teoria normativa dell'interpretazione. Basta rilevare che le parole mutano significato in base al contesto del loro uso<sup>22</sup>. Buona parte della capacità di comprensione di una parola in un testo giuridico deriva dalla conoscenza del suo contesto: disposizioni correlate o sovraordinate, disposizioni in materia di interpretazione, storia del diritto, dottrina, giurisprudenza e così via. Come scrive Bice Mortara Garavelli 2001: 11, «[è] l'atto (o, se si preferisce, il gioco) linguistico del "ridefinire" il principale responsabile della condizione tipica del linguaggio giuridico: il riuso specialistico di termini del linguaggio ordinario». Per capire il significato della parola "ecosistema" nel conte-

<sup>21</sup> Se ricostruissimo l'atto linguistico con cui il giudice enuncia la premessa maggiore come un direttivo (immaginiamo si tratti di un giudice radicalmente giusrealista), il problema sarebbe forse ancora più grave. Il giudice in questo caso riterrebbe che il testo di legge non lo vincoli nella soluzione del caso ed esprimerebbe con le sue parole la pretesa di esercitare un ruolo politico, o comunque pienamente decisivo e discrezionale. Nel contempo accetterebbe di affidare il risultato del proprio giudizio, anziché a considerazioni di carattere etico o prudenziale, unicamente alla circostanza che, in base a criteri a lui sconosciuti, l'esperto sia stato disposto a descrivere il contegno di Tizio come "alterazione di un ecosistema". In questo modo, di fatto il giudice affiderebbe al caso il risultato del proprio giudizio, frustrando anche il senso di compiere un accertamento di fatto. Se ogni interpretazione di "ecosistema" può andar bene ai fini giuridici, perché mai verificare che proprio ciò che è chiamato "ecosistema" da un esperto è stato alterato? Perché non assumere un concetto che renda l'accertamento della violazione o meno della norma più semplice? Non conoscendo i criteri di determinazione del riferimento utilizzati dall'esperto, il giudice perderebbe un controllo effettivo sul risultato e il fondamento della sua decisione. Si comporterebbe come il famoso giudice Briogliadoca di Rabelais che decide i casi tirando dei dadi.

<sup>22</sup> In proposito si può prendere in prestito un famoso esempio di Wittgenstein 1964: § 70. Supponiamo che io sia un baby sitter e il papà dei bambini a cui devo badare mi dica "mentre sono via, mostra ai bambini un gioco" e supponiamo che io insegni ai bambini a giocare d'azzardo. È perfettamente possibile che il papà, al suo ritorno, mi dica "non intendevo quel tipo di gioco!" e questo benché sia innegabile che il gioco d'azzardo, astrattamente, sia un gioco. "Gioco" è una parola che può significare molte cose, dal cricket al gioco di ruolo erotico, dal *Monopoly* alla roulette russa. Per ricostruire il significato alle parole del genitore che un babysitter intende ricostruire, nell'ambito del gioco linguistico in questione, non sarà però sufficiente sapere che cosa significa "gioco" in italiano. Occorrerà valutare il contesto e l'intento alla base dell'uso di quelle parole. L'interpretazione dell'enunciato perciò è un'impresa epistemica che non richiede unicamente una astratta competenza lessicale nell'uso delle parole in esso utilizzate.

sto dell'articolo 452 quater del codice penale perciò potrebbe essere necessario fare considerazioni basate su dati che l'esperto ignora: per esempio, il fatto che, prima dell'introduzione di quell'articolo, il disastro ambientale fosse già punito come disastro innominato, e fosse stato oggetto di una sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale...

Peraltro, in un caso del genere, l'esperto nel dire che vi è o non vi è stata alterazione di un "ecosistema" si impegna unicamente a fornire, nel proprio linguaggio, una descrizione dei fatti. Non si impegna alla validità della premessa maggiore che sarebbe necessaria per considerare quella descrizione dei fatti giuridicamente rilevante: non fa parte delle sue intenzioni dire che ciò che per la legge è "ecosistema" coincide con l'accezione di ecosistema da lui adoperata per la descrizione del fatto. Fondare la qualificazione giuridica su un appello all'autorità dell'esperto, cioè, sarebbe sbagliato soprattutto perché l'esperto normalmente non intende giocare alcun ruolo nell'interpretazione della legge.

Naturalmente può anche darsi che sia sostenibile sul piano giuridico ascrivere al legislatore la volontà di riferirsi al concetto biologico di "ecosistema" nella sua accezione tecnica, conosciuta dal biologo e ignorata dal giudice. In questo caso, potrebbe essere sensato per il giudice farsi aiutare dal biologo per comprendere l'esatta portata applicativa della disposizione. Per accertare la legittimità di questa interpretazione *tecnica* della parola "ecosistema", tuttavia, il giudice dovrebbe *acquisire* il concetto tecnico di ecosistema e valutarne le conseguenze sistematiche, quantomeno nella misura in cui la sua applicazione al caso di specie sia controversa in sede processuale<sup>23</sup>. Il giudice, cioè, non potrebbe limitarsi a chiedere al biologo

---

<sup>23</sup> In alcuni ordinamenti è prevista un'espressa disposizione che impone ai giudici di interpretare i termini tecnici di scienze o discipline specialistiche impiegati dal legislatore con il significato che ad essi è attribuito in quelle scienze o discipline (cfr. per esempio, l'articolo 19 del codice civile dell'Uruguay). Tuttavia, il fatto che il legislatore stesso sia semanticamente deferente nell'uso di un termine, al momento della stesura di una disposizione, non vuol dire che una medesima deferenza da parte del giudice sia giustificata. Lo si capisce facendo un esempio di fantasia. Supponiamo che la Zecca sia obbligata per legge a comprare e vendere quantità illimitate di oro a prezzo fisso. Molti cittadini hanno fatto affidamento su questa norma per decidere come gestire i propri risparmi. Un bel giorno si diffonde la notizia che il metodo di identificazione dell'oro adottato da chimici è stato rivoluzionato totalmente. I chimici si sono accorti che ciò che in base al vecchio test (test 1) veniva identificato "oro" in realtà non è necessariamente oro. In base ad un nuovo, più sofisticato test (test 2), si scopre che nel 20% dei casi il vecchio test classificava come oro sostanze superficialmente simili all'oro, che chimicamente - assicurano gli esperti - non sono oro. Gli scienziati cominciano a chiamare queste diverse sostanze para-oro. La Zecca quindi comincia a rifiutare di cambiare in denaro il para-oro. Un gruppo di risparmiatori intenta una *class-action* contro la Zecca, lamentando il fatto che il loro para-oro non sia stato convertito in denaro. Sostengono che non c'è alcun motivo per ancorare la nozione di oro al test 2, inesistente al momento in cui la norma era stata creata, mentre sarebbe corretto in base al principio di legalità considerare che il legislatore abbia fatto riferimento a una nozione ampia di oro che include il para-oro e quindi considerare il test 1 l'unico rilevante dal punto di vista giuridico. Il giudice in questo caso non potrebbe limitarsi a deferire la questione a un chimico, ma dovrebbe con l'aiuto di un chimico

se ciò che Tizio ha alterato è un ecosistema oppure no, ma dovrebbe formulare un quesito circa la portata lessicale del termine “ecosistema” nel linguaggio della biologia. Ciò però non potrebbe in alcun modo esaurire il lavoro interpretativo richiesto al giudice. Per esempio, il giudice potrebbe doversi domandare: questa nozione tecnica di “ecosistema” individua un bene giuridico meritevole di tutela sotto il profilo costituzionale? O invece una ricostruzione della norma in questi termini finisce per criminalizzare anche comportamenti in concreto inoffensivi ponendosi così in contrasto con il principio di necessaria lesività desumibile dagli artt. 3, 13, 25 cpv. e 27 Cost.? Per poter rispondere a queste e altre simili domande il giudice dovrebbe cessare di usare il termine “ecosistema” in modo deferenziale e acquisire il corrispondente concetto tecnico.

Va sottolineato, comunque, che nella pratica è molto raro che si assegni esplicitamente questo ruolo ermeneutico ai periti, formulando espressamente quesiti relativi al significato di termini impiegati dal legislatore. Non è raro invece che il giudice si limiti a porre all’esperto domande che sembrano riguardare solo la questione di fatto e che solo in modo indiretto finiscono per incidere sulla soluzione della questione di diritto. In processi per reati ambientali, per esempio, non è inusuale che un giudice possa chiedere ad un perito se – poniamo – dallo stabilimento della società degli imputati «si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.) contenenti *sostanze pericolose per la salute*»<sup>24</sup>. È evidente che la nozione di “sostanza pericolosa per la salute” è suscettibile di varie interpretazioni che avranno una chiara incidenza sulla portata applicativa del reato ambientale in questione. Un giudice virtuoso perciò non dovrebbe formulare un quesito di questo tipo senza assicurarsi che le nozioni di “pericolo” o “salute” presupposte dal perito siano adeguate al contesto normativo dell’accertamento. È irrazionale trattare l’individuazione dei criteri che definiscono il riferimento di “pericolo per la salute” come questione di fatto di carattere tecnico, assolutamente indipendente dal problema dell’interpretazione del diritto applicabile.

L’esempio finora discusso sembra suggerire che il fenomeno in questione possa verificarsi solo quando il quesito posto dal giudice si serve di certe parole chiave presenti nella disposizione, che il giudice non vuole o non sa interpretare in modo autonomo. Tuttavia, non necessariamente è così.

Il giudice potrebbe ritenere di mantenere il controllo interpretativo sulla disposizione e tradurla, sulla base di una serie di considerazioni proprie, fondate per esempio sulla *ratio legis*, in una formulazione più precisa, dove però ricorre un ter-

---

(e probabilmente anche di un economista!) valutare le conseguenze giuridiche di applicare un test o l’altro. Poco importa che i parlamentari che hanno redatto la disposizione applicabile abbiano usato la parola “oro” in modo deferente verso la chimica. Questo non significa che questa stessa deferenza sia giustificata da parte del giudice.

<sup>24</sup> Il quesito è tratto da una delle perizie compiute nell’ambito della vicenda ILVA: G.i.p. di Taranto n. 5488/10 - 5821/10.

mine usato in modo semanticamente deferenziale<sup>25</sup>. In casi come questi, il giudice viola il divieto di traduzione. Per esempio, il giudice in un processo per lesioni potrebbe interpretare l'espressione legislativa «malattia del corpo o della mente», in accordo con la Corte di Cassazione come «una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica» (Cass. Sez. IV pen. 47265/2012) assumendo però “funzionalità” nel senso di (funzionalità)<sub>E</sub> sul presupposto che se non il termine di “malattia” almeno il termine “funzionalità” corrisponda ad un genere naturale che l'esperto deve avere l'autorità di descrivere. A questo punto domanderà all'esperto se, per esempio, il farmaco somministrato dall'imputato abbia determinato delle una riduzione apprezzabile di (funzionalità)<sub>E</sub> nella mente o nel corpo della persona offesa, e si accontenterà della sua risposta quale che sia la definizione della parola che l'esperto abbia presupposto per rispondere.

Esistono diversi fattori che possono spingere il giudice ad usare il suo linguaggio in modo semanticamente deferenziale verso gli esperti.

In primo luogo, un larvato essenzialismo metafisico da parte del giudice: l'idea che in natura si diano enti (malattie, ecosistemi, funzioni...) con proprietà oggettive che possono essere accertate e descritte dalla scienza in uno e un solo modo. (Anche se fosse vero, ciò non dovrebbe necessariamente avere conseguenze sull'interpretazione del diritto, perché non è affatto detto che sia opportuno postulare la conoscenza da parte del legislatore dell'ontologia rivelabile dalla scienza, o comunque una salienza etico-giuridica di tale ontologia).

In secondo luogo, la difficoltà per ogni esperto di trasmettere le proprie conoscenze senza servirsi di un linguaggio tecnico. Come è stato osservato, il linguaggio di ogni disciplina presuppone delle scelte ontologiche che ritagliano il mondo in un certo modo e il valore di verità delle proposizioni espresse in quel linguaggio dipende da queste scelte ontologiche (Ludwig 2016: 1255). Perciò, per un perito è assai arduo tradurre la descrizione scientifica di un fatto in linguaggio comune *salva veritate*. (Solo se questo accade, però, il giudice sarà in grado di valutare in modo autonomo e consapevole la rilevanza giuridica di tale descrizione).

In terzo luogo, la volontà del giudice di sgravarsi di lavoro e responsabilità decisoria. Il giudice può essere portato a presentare il problema dell'individuazione dei criteri che fissano il riferimento di parole chiave del suo stesso discorso come una questione di fatto, di competenza esclusiva del perito, al fine di far apparire più circoscritto il proprio onere motivazionale *in iure*. Ad esempio, è possibile che il giudice chieda al perito psichiatrico se l'imputato, nel momento in cui accoltellava la moglie, avesse “il (controllo)<sub>E</sub> delle proprie azioni” oppure a se la condotta de-

<sup>25</sup> È il fenomeno che Damiano Canale, nella sua teoria delle norme opache, ha definito opacità sopravvenuta della norma: «la norma viene opacizzata poiché il giudice sceglie di attribuire ad essa un contenuto che egli non è in grado di padroneggiare sotto il profilo inferenziale» (Canale 2014: 113).

littuosa sia dipesa da una “condizione (patologica)<sub>E</sub> del suo cervello” utilizzando le espressioni tra virgolette in modo implicitamente deferenziale nei confronti dell’interlocutore. Il giudice argomenterà così la sussistenza o meno di “controllo delle proprie azioni” da parte dell’imputato o la dipendenza o meno della sua condotta da una “condizione patologica” unicamente sulla base di un argomento *ex auctoritate*. Questo argomento da un lato gli consentirà di presentare la propria affermazione come supportata dalla scienza e dall’altro lo esimerà dall’ingrato compito di spiegare che cosa sia “il controllo delle proprie azioni” penalmente rilevante e in definitiva quindi di chiarirsi e chiarire ai consociati in che cosa esattamente consista la colpevolezza penale, questione pericolosamente connessa con temi filosoficamente spinosi come quello del libero arbitrio<sup>26</sup>. Di fatto, l’errore di ragionamento in questione si tradurrà nella sentenza in un *deficit* motivazionale in punto di diritto.

Questo fenomeno rappresenta una minaccia per il principio di legalità. Se per esempio le condizioni di applicazione della capacità di intendere e volere sono fatte dipendere da una nozione deferenziale di “patologia mentale”, trattata in sede giuridica come una sorta di *black-box*, ciò significa che gli effettivi criteri alla base della sanzione penale, risulteranno sottratti al dibattito giuridico e politico: non figureranno nelle motivazioni delle sentenze, non saranno oggetto di un controllo di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale o alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e muteranno secondo dinamiche disomogenee<sup>27</sup> e incontrollabili dal Parlamento.

Maggiori saranno i margini di deferenza nell’applicazione di una determinata disposizione maggiore sarà il rischio che rilevanti questioni di diritto siano erronea-

<sup>26</sup> Anche Michel Foucault 2012: 17 ss. ha sostenuto che lo psichiatra è spesso convocato nel processo per discriminare la volontà colpevole («l’illégalisme du désir») dalla volontà malata («la déficience du sujet») senza che il giudice gli fornisca alcun effettivo criterio giuridico per distinguere l’una dall’altra. L’imputato viene ridescritto nelle perizie secondo categorie psichiatriche che – dice Foucault – collocano l’infrazione in una regione di indiscernibilità giuridica. La perizia assume il ruolo di presentare la punizione come scientificamente giustificata senza che in realtà i criteri di attribuzione di responsabilità siano mai veramente giustificati da qualcuno nel contesto del processo. La sorte dell’imputato è dunque affidata un potere punitivo adespota che opera con criteri propri, non controllati in realtà né dallo psichiatra né dal giudice: «un type de pouvoir qui finalement débouche sur la scène théâtrale du tribunal, en prenant appui, bien sûr, sur l’institution judiciaire et sur l’institution médicale, mais qui, en lui-même, a son autonomie et ses règles» (Foucault 2012: 27).

<sup>27</sup> La capacità di intendere e volere è un buon esempio di questo fenomeno perché, come ha notato Giovanni Fiandaca (Fiandaca 2005: 20), il pluralismo scientifico nella definizione delle malattie mentali fa sì che uno stesso comportamento possa essere punito oppure no a seconda del tipo di esperto che è stato convocato. Peraltro, la concezione di malattia di un neurologo, di uno psichiatra, uno psicanalista laciano, o uno psicologo sistemico, behaviorista o gestaltico è diversa in quanto sono diversi gli interessi esplicativi alla base delle varie teorie di riferimento. La selezione di una accezione o un’altra di malattia in sede psicologica e psichiatrica non dipende tanto da una varietà di opinioni su chi debba essere punito o su chi debba essere considerato responsabile delle proprie azioni, ma di regola dal problema di chi debba o possa essere curato.

mente presentate come questioni di fatto e che la loro soluzione sia sottratta ad un controllo effettivo da parte delle istituzioni politiche e giurisdizionali<sup>28</sup>.

## 5. Un esempio concreto

Dopo questa schematica e astratta spiegazione del problema, può essere utile darne un esempio pratico tratto da un processo reale: *Davis v. Davis v. King*, caso americano degli anni ottanta, che ha suscitato un certo interesse nella letteratura bioetica e biogiuridica statunitense<sup>29</sup>. Questi i fatti: il signore e la signora Davis, marito e moglie, ricorrono a fecondazione *in vitro* per avere dei figli, ma decidono di divorziare prima che gli embrioni siano impiantati; la signora Davis chiede al giudice la custodia degli embrioni, il signor Davis si oppone. Secondo il signor Davis, se un bambino non è ancora nato, non si può chiederne la custodia. L'impianto degli embrioni costituirebbe violazione del diritto del signor Davis di non riprodursi. Dinanzi alla *Circuit Court* di Blount County Tennessee, presieduta dal giudice Young, vengono consultati diversi esperti per determinare quale fosse il grado di sviluppo degli ovuli fecondati, crioconservati e fino a quel momento custoditi da un terzo (il dottor Ray King del *Fertility Center of East Tennessee*). Nella sentenza, il giudice spiega in questo modo il ruolo attribuito agli esperti nel dirimere la controversia tra i coniugi Davis.

Mr. and Mrs. Davis participated in the IVF program, both before and after the employment of the cryopreservation technique, for one purpose: to produce a human being to be known as their child. [...] [I]t must be determined from the proof whether Mr. and Mrs. Davis accomplished their intent. That determination is to be made by the

<sup>28</sup> Timothy Endicott (1998: 293) sottolinea che alcune domande cui l'applicazione di una disposizione giuridica impone di rispondere non esprimono, astrattamente considerate, né questioni di diritto né questioni di fatto. La domanda "Brutus ha insultato Cliff agli effetti del Public Order Act durante la partita di tennis?" ad esempio rappresenta quella che Endicott chiama una "question of application", che può dover essere *trattata* come questione di diritto o di fatto a seconda che il diritto stesso richieda di trattarla in un modo o nell'altro. Si può anche più semplicemente dire che una domanda come questa presenta una questione di fatto o diritto a seconda di come la si interpreta. Sarà una questione di fatto se chi la pone assume come non problematica la nozione di "insulto" agli effetti del Public Order Act e ignora invece che cosa è successo durante la partita di tennis. Sarà una questione di diritto se chi la pone sa esattamente ciò che Brutus ha detto o fatto a Cliff durante la partita di tennis e vuole sapere invece se quel comportamento deve essere considerato un "insulto" ai sensi del Public Order Act. La domanda "Ha Tizio alterato un equilibrio di un ecosistema?" porrebbe una mera questione di fatto al perito chiamato a risolverla se giudice e perito fossero già d'accordo su unica nozione di "equilibrio di un ecosistema" e il giudice volesse servirsi di questa nozione condivisa per apprendere attraverso le parole del perito quale siano stati gli effetti del comportamento di Tizio. Se il giudice è semanticamente deferente, però, questo accordo non ci può essere.

<sup>29</sup> Cfr. in particolare Overall 1995, Robinson 1995, Simon 1991 e Menikoff 2002: 414 ss.

answer to the most poignant question of the case: When does human life begin? To answer this question, several additional questions must first be asked and answered, based on the record in this case: Are the embryos human? Does a difference exist between a preembryo and an embryo? *Are the embryos beings? Are the embryos property that may become human beings?* (Corsivi aggiunti).

Il giudice, dunque, spiega che sia compito degli esperti è determinare se gli ovuli fecondati crioconservati costituiscono un separato essere umano vivente. La sentenza dà meticolosamente conto della discussione tra gli esperti sulla distinzione tra embrioni e come pre-embriani. Il dottor King (custode degli ovuli) e i dottori Shivers e Robertson identificano tre fasi di sviluppo dell'ovulo fecondato: zigote, pre-embrione, embrione. Gli ovuli fecondati della signora Davis si troverebbero in questo secondo stadio. A loro modo di vedere, il pre-embrione non può essere considerato un essere umano «because he or she has no (observable) organs or nervous system, no body parts». Il dottor Lejeune è in disaccordo. Quella tra pre-embrione ed embrione sarebbe una falsa distinzione: «upon fertilization, the entire constitution of the man is clearly, unequivocally spelled-out, including arms, legs, nervous systems and the like; that upon inspection via DNA manipulation, one can see the life codes for each of these otherwise unobservable elements of the unique individual». Il giudice finisce per dar ragione al dottor Lejeune, notando che la parola “pre-embrione” non compare in alcuno dei dizionari e delle enciclopedie che la Corte ha avuto modo di consultare, ma solo nelle *American Fertility Society Guidelines*. Non si tratta insomma di una nozione scientifica, ma una mera definizione stipulativa nell'ambito di un testo normativo privo di autorità nel caso di specie.

The Court finds and concludes that the guidelines of the AFS do not serve as authority for this Court in making a determination of whether the seven human embryos in question are human beings, and concludes the term “preembryo” has arisen in this suit primarily because the AFS Committee chose that term to avoid the confusion for the purposes of its own guidelines. The Court has made a thorough search of encyclopedias and dictionaries of which the Court may take judicial notice and the Court can nowhere find the word “preembryo” defined nor can the Court find even a reference to that term. Careful scrutiny of the testimony and an exhibit at the trial gives the Court even greater assurance that the term “preembryo” serves as a false distinguishing term in this case.

Il giudice si basa dunque sull'opinione dell'esperto Lejeune («an eminently qualified Medical Doctor, Doctor in Science, Professor of Fundamental Genetics and recognized throughout the world in his specialty, Human Genetics») per concludere che gli ovuli fecondati sono effettivamente embrioni e in quanto tali esseri umani viventi. Il giudice sottolinea che secondo il parere conforme di tutti gli esperti il mancato impianto entro due anni degli embrioni congelati ne determinerebbe la

morte, ragione in più per ritenere che si tratti *già* di esseri umani viventi («in order to die one must first live»); dunque è opportuno, in base alla dottrina del “best interest of the child”, che gli embrioni siano affidati alla signora Davis, affinché possa procedere all’impianto nell’utero. Infatti, osserva il giudice, l’interesse degli embrioni («children *in vitro*») non può che essere quello di avere almeno la speranza di rimanere in vita piuttosto che morire. Mai nella sentenza viene però apertamente affrontato il problema veramente rilevante: qual è la nozione di essere umano rilevante ai fini dell’applicazione della dottrina del “best interest of the child”? E perché? In che senso, per esempio, degli ovuli fecondati privi di cellule nervose possono essere considerati portatori di “interessi”?

Christine Overall, in un suo commento alla sentenza, osserva che il giudice incorre in una sorta di fallacia *ad verecundiam*: commette l’errore di attribuire alla testimonianza del dottor Lejeune autorevolezza in un campo, quello normativo, ben diverso rispetto a quello in cui è esperto («Judge Young draws extensively upon the testimony of Jerome Lejeune, described as a world-recognized expert in human genetics. No claim is made that Lejeune possesses any special ethical expertise», Overall: 179). Per altro verso, secondo Overall, l’errore del giudice può essere interpretato anche come una forma di equivocazione: un indebito salto logico tra la nozione biologica di essere umano vivente e la nozione normativa di persona, intesa come centro di imputazione di diritti («Young’s use of the term ‘human’ involves an unaware equivocation: He assumes that to say that a living entity is human, a species classification, is equivalent to saying that it is a person, a moral classification», Overall: 180).

## 6. Conclusioni

Il giudice deve capire il significato dei quesiti che pone all’esperto. In caso contrario, si pone nella condizione di non poter valutare in modo autonomo la rilevanza giuridica dei fatti accertati. E non può essere l’esperto a dire al giudice qual è il diritto applicabile ad un caso di specie. È normale, cioè, che un giudice si affidi ad esperti per la determinazione del valore di verità dei certe proposizioni, proposizioni che il diritto assume come giuridicamente rilevanti: per esempio, per sapere se Tizio ha compiuto o non ha compiuto una determinata azione illecita  $\phi$ . Ma il giudice non può ragionevolmente affidarsi all’esperto per determinare quali siano le proposizioni che, se vere, assumerebbero rilevanza giuridica: per esempio, per stabilire se l’azione che incriminerebbe Tizio, qualora l’avesse compiuta, sia  $\phi$  o  $\psi$ . Se il giudice è semanticamente deferente, perde il controllo sulla rilevanza giuridica del fatto accertato.

Non è illegittima la deferenza epistemica verso chi accerta la fattispecie concreta: è normale che un giudice possa epistemicamente deferente in punto di fatto

verso degli esperti. Il problema sorge quando alla deferenza epistemica si associa quella semantica. Il giudice in tali casi non disporrà delle risorse linguistiche per sussumere razionalmente il fatto nella norma. Se il giudice dà una descrizione deferenziale del fatto concreto nel sillogismo giudiziale è perché sta commettendo una di due fallacie:

*Fallacia di equivocazione.* È la fallacia formale in base alla quale in un ragionamento deduttivo un medesimo termine utilizzato nella premessa maggiore e nella premessa minore assume un significato diverso. Il sillogismo appare così corretto solo grazie ad un'ambiguità lessicale.

*Fallacia ad verecundiam.* È la fallacia informale che consiste nell'invocare una credenza dell'esperto per presentare come fondata una conclusione estranea all'area di competenza dell'esperto (Walton 1997: 234 ss.).

La deferenza semantica nella premessa minore può determinare equivocazione in quanto, *in base al divieto di traduzione*, un termine utilizzato in modo semanticamente deferenziale non è, nell'idioletto di un parlante non esperto, sinonimo di alcun termine utilizzato in modo non semanticamente deferenziale.

Se p allora q  
(p)<sub>E</sub>  
dunque: q.

Il giudice non sarà dunque in grado di mettere in relazione il termine deferenziale che ricorre nella descrizione della fattispecie concreta con una *propria* interpretazione del diritto applicabile. Se il giudice non vuole incorrere in equivocazione, deve rinunciare a interpretare il diritto e adottare una premessa maggiore in cui il termine è associato ad un concetto semanticamente deferenziale.

Se (p)<sub>E</sub> allora q  
(p)<sub>E</sub>  
dunque: q.

Tuttavia, *in base all'obbligo di doppia deferenza*, il parlante può impegnarsi rispetto all'enunciato in cui ricorre il termine semanticamente deferenziale solo in base ad un argomento *ex auctoritate*. Il giudice perciò potrebbe determinare il valore di verità della premessa maggiore solo affidandosi all'autorità epistemica dell'esperto. Ma l'esperto chiamato coadiuvare il giudice nell'accertamento del fatto non è di regola un esperto di diritto, o comunque non intende operare nel processo in quanto tale. Se il giudice fa gravare su di lui il compito di determinare l'identità della fattispecie rilevante, incorre in una fallacia *ad verecundiam*.

## Bibliografia

- Allen, R. J. e Miller, J. S. (1993). *The Common Law Theory of Experts: Deference or Education?*, «Northwestern University Law Review», 87, 4, 1131-1147.
- Burge, T. (1979). *Individualism and the Mental*, «Midwest Studies in Philosophy», 4, 73-121.
- Canale, D. (2015). *Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico*, «Rivista di filosofia del diritto», 4, 3 (numero speciale), 93-123.
- Chalmers, D. (2003). *The Nature of Narrow Content*, «Philosophical Issues», 13, 1, 46-66.
- Chomsky, N. (1995). *Language and Nature*, «Mind. New Series», 104, 1-61.
- Donellan, K. (1993). *There Is a Word for that Kind of Thing: An Investigation of Two Thought Experiments*, «Philosophical Perspectives», 7, 155-171.
- Eco, U. (1975). *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani.
- Endicott, T. (1998). *Questions of Law*, «Law Quarterly Review», 114, 292-321.
- Engelhardt, H. T. (1996). *The Foundations of Bioethics. Second Edition*, New York, Oxford University Press.
- Fodor, J. (1994). *The Elm and the Expert: Mentalese and Its Semantics*, Cambridge (USA), MIT Press.
- Foucault, M. (2012). *Les anormaux. Cours Année 1974-1975*, Paris, Gallimard.
- Fiandaca, G. (2005). *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*, «Diritto & questioni pubbliche», 5/2005, 7-23.
- Gascón Abellán, M. (2013). *Prueba científica. Una mapa de retos*, in Vázquez, C. (cura di), *Estándares de prueba y prueba científica*, Barcellona, Marcial Pons.
- Gascón Abellán, M. (2016). *Conocimientos expertos y deferencia del juez (Apunte para la superación de un problema)*, «Doxa», 39, 347-365.
- Goldberg, S. (2009). *Experts, Semantic and Epistemic*, «Noûs», 43, 4, 581-598.
- Ludwig, D. (2016). *Ontological Choices and the Value-Free Ideal*, «Erkenntnis», 81, 6, 1253-1272.
- Marconi, D. (1999). *La competenza lessicale*, Bari, Laterza.
- Menikoff, J. (2002). *Law and Bioethics. An Introduction*, Washington, Georgetown University Press.
- Millikan, R. G. (2001). *Language, Thought and Other Biological Categories*, Cambridge (USA), MIT Press.

- Mortara Garavelli, B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Origgi, G. (2005). *What Does it Mean to Trust In Epistemic Authority?*, URL: <<http://doi.org/10.7916/D80007FR>> (ultimo accesso: Maggio 2019).
- Overall, C. (1995). *Frozen Embryos and "Fathers' Rights": Parenthood and Decision-Making in the Cryopreservation of Embryos*, in Callahan, J.C. (ed.), *Reproduction, Ethics, and the Law. Feminist Perspectives*, Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press, 178-195.
- Putnam, H. (1975), *The Meaning of 'Meaning'*, in Id., *Mind, Language and Reality: Philosophical Papers*, Cambridge, Cambridge University Press, 215-271.
- Putnam, H. (2013). *The Development of Externalist Semantics*, «Theoria», 79, 3, 192-203.
- Recanati, F. (1997). *Can We Believe What We Do Not Understand?*, «Mind and Language», 12, 1, 84-100.
- Recanati, F. (2000). *Deferential Concepts. A Response to Woodfield*, «Mind and Language», 15, 4, 452-464.
- Recanati, F. (2000). *Oratio Obliqua, Oratio Recta. An Essay on Metarapresentation*, Cambridge (USA), MIT Press.
- Robison, W.L. (1995). *Frozen Embryos and Frozen Concepts* in Humber, J.L. e Altmender, R.F. (eds.), *Bioethics and the Fetus. Medical, Moral and Legal Issues*, New York, Springer, 59-88.
- Sacchi, E. (2013). *Linguaggio e pensiero. Una introduzione alla teoria del contenuto*, Napoli, Liguori.
- Searle, J.R. e Vanderveken, D. (1988). *Foundations of Illocutionary Logic*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Simon, M.S. (1991). *'Honey, I Froze the Kids': Davis v. Davis and the Legal Status of Early Embryos* «Loyola University Chicago Law Journal», 23, 1, 131-154.
- Sperber, D. (1985). *On Anthropological Knowledge*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Vázquez, C. (2015). *De la prueba científica a la prueba pericial*, Barcellona, Marcial Pons.
- Tuzet, G. (2016). *Filosofia della prova giuridica*, Torino, Giappichelli
- Walton, D. (1997). *Appeal to Expert Opinion. Arguments from Authority*, University Park, Penn State Press.
- Witgenstein, L. (1967). *Ricerche filosofiche*, tr. it. di M. Trinchero, Torino, Einaudi.



Edizioni ETS  
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di giugno 2019

